



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 16 LUG. 2026

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 145**

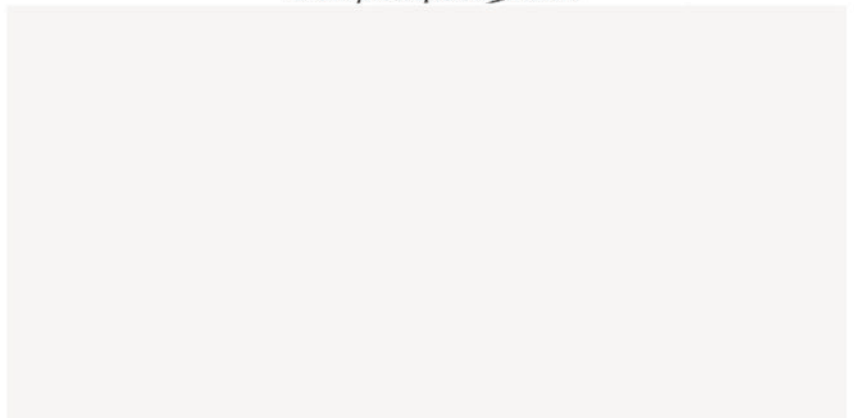
concernente:

"Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Approvazione preliminare.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0008442/2026 del 15/07/2026	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 07-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Turismo

Oggetto: **34/4 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.7.2026 concernente Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Approvazione preliminare.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 34/4, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 8 luglio 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 08 luglio 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 2, L.R. n. 31/1998)

Valentina Uras

Il Segretario generale della Regione

Eugenio Annicchiarico

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu dalla deliberazione n. 39 alla fine della seduta

L'Assessore Antonio Piu dalla deliberazione n. 39 alla fine della seduta

L'Assessore Giuseppe Meloni dalla deliberazione n. 39 alla fine della seduta

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Sebastiano Cocco

L'Assessore Emanuele Cani



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 34/4 DEL 8.07.2026

Oggetto: Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Approvazione preliminare.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio informa che, la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3, nel corso degli anni ha erogato agevolazioni in conto capitale in regime "de minimis" a favore delle imprese operanti nel settore del commercio, integrate da una maggiorazione a fondo perduto a beneficio dei progetti che comportano un incremento dell'occupazione.

In vista della pubblicazione del bando per l'annualità 2026, è emersa la necessità di procedere ad un aggiornamento delle disposizioni attuative, anche al fine di dare attuazione al Programma Regionale di Sviluppo (2024-2029) di cui, in particolare, l'obiettivo strategico 09.05.05 mira a favorire la crescita del commercio, incentivando l'imprenditoria giovanile e femminile, traendo risorse pari a complessivi euro 2.000.000 dal competente capitolo di spesa della missione 14, programma 02, titolo 2.

Fermo restando che le imprese che faranno domanda di contributo avranno diritto alla erogazione degli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'Assessore precisa che nel caso di assegnazione di ulteriori risorse in bilancio si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria compatibilmente con l'esigenza di garantire un'adeguata istruttoria delle pratiche ed il perfezionamento della concessione e delle relative registrazioni contrabili entro il 31 dicembre.

L'Assessore precisa che, con la precedente legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 e legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 14, comma 3, sono state stanziati risorse complessive pari a euro 39.050.000 per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese operanti nel settore del commercio e, con le deliberazioni n. 41/9 del 1 dicembre 2023 e n. 45/26 del 20 dicembre 2023, era stato stabilito di individuare l'Unione regionale delle Camere di Commercio della Sardegna (Unioncamere) quale soggetto attuatore per la gestione della misura in questione.

Nell'annualità 2025 è stato pubblicato l'avviso a valere sulle leggi sopra citate a seguito del quale, al termine della fase istruttoria, sono state finanziate numero 1.086 imprese del settore Commercio su 1.274 domande presentate. L'Assessore ritiene strategico riportare la gestione e la responsabilità ultima dell'intervento in capo all'Amministrazione regionale, prevedendo al contempo la possibilità di esternalizzare alcune fasi della istruttoria, al fine di garantire la necessaria celerità.



L'Assessore evidenzia alla Giunta che le piccole e medie imprese, in particolare quelle del settore commercio, sono risultate particolarmente vulnerabili ai recenti mutamenti del contesto socioeconomico, anche perché direttamente colpite negli ultimi anni dalle emergenze sanitarie e ora dalla crisi nel Golfo, che hanno avuto ripercussioni negative in ordine all'operatività delle aziende, con conseguente contrazione del volume d'affari e difficoltà di accesso al credito.

L'Assessore richiama pertanto la necessità di stabilire le "Disposizioni di attuazione" del predetto intervento, che dovranno definire le modalità ed i criteri di attuazione per la concessione dei contributi in materia di commercio, per favorire un sostegno economico finalizzato alla rapida ripresa del comparto e degli investimenti produttivi nel settore.

Rispetto alle "Disposizioni attuative" precedenti, approvate nel 2025 con le deliberazioni della Giunta regionale n. 41/9 del 1 dicembre 2023 e n. 45/26 del 20 dicembre 2023, sono stati inseriti alcuni elementi di novità.

L'Assessore rappresenta che il processo di aggiornamento scaturisce dal confronto avviato con le associazioni di categoria, Confcommercio, Confimprese, C.A.S.COM, Confesercenti, al fine di condividere per quanto possibile i criteri fondamentali alla base delle modifiche al testo attuale con le suddette rappresentanze, in qualità di portatrici delle esigenze del comparto commerciale sardo. A seguito dell'incontro tenutosi il 30 aprile 2026 presso gli uffici dell'Assessorato è stato possibile giungere a posizioni unanimemente condivise, con l'accoglimento di gran parte dei suggerimenti proposti. L'Assessore evidenzia che la presente proposta di revisione delle direttive tiene conto dei possibili vincoli tecnico-finanziari in fase di concreta attuazione delle novità proposte, adottando gli opportuni correttivi.

In particolare, le suddette novità prevedono, in primo luogo, la possibilità per le imprese commerciali, femminili, giovanili e ubicate nei piccoli comuni di accedere all'agevolazione, previa concessione di un finanziamento bancario minimo di almeno cinquemila euro (o pari al 10% del contributo richiesto se questo è inferiore a 50 mila euro) e dietro presentazione di un piano spesa unitario, nel caso in cui realizzino un progetto di investimento connesso all'attività commerciale entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese commerciali giovanili, femminili e ubicate nei piccoli comuni dovranno obbligatoriamente optare, alternativamente, per la presentazione della domanda a valere sulla linea relativa agli investimenti già effettuati o a valere sulla linea relativa ai progetti di investimento.



L'Assessore evidenzia che in primo luogo la proposta si inserisce nel quadro delle misure di contrasto allo spopolamento dei territori interni, in coerenza con la legge di stabilità regionale 2026, che estende la definizione di "piccoli comuni" a tutti i centri con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in secondo luogo e in coerenza con le richiamate strategie regionali di sviluppo, si ritiene opportuno introdurre elementi di novità volti ad ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della misura, con riferimento alle tipologie di interventi finanziabili. È stata pertanto prevista una nuova categoria di operazioni ammissibili, rivolta specificamente alle imprese femminili, giovanili o localizzate nei piccoli comuni della Sardegna.

Diversamente dal precedente regime, che prevedeva il finanziamento esclusivo di investimenti già conclusi, la nuova disciplina consentirebbe, limitatamente a tali beneficiari, l'ammissibilità di progetti da realizzare nei 24 mesi successivi alla presentazione della domanda, introducendo una forma di sostegno finanziario di tipo "ex ante" per le realtà più fragili o ritenute strategicamente rilevanti per il territorio.

La specificità di tale misura rende necessario l'adeguamento di alcune previsioni procedurali con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, differenziate rispetto a quelle sinora vigenti, in particolare:

- l'introduzione di una fase di rendicontazione della spesa, propedeutica all'erogazione del contributo, volta a dimostrare l'effettivo completamento dell'investimento programmato;
- l'introduzione della possibilità di apportare "variazioni non sostanziali" rispetto al progetto iniziale (fino al 20% per voce di spesa) senza necessità di previa approvazione amministrativa;
- la previsione di un'erogazione a saldo per i nuovi interventi, con possibilità di richiedere un'anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fideiussione;
- la previsione che, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi, per i nuovi progetti il piano di spesa (comprensivo di eventuali voci non ammissibili e dell'iva) debba trovare integrale copertura mediante il concorso del finanziamento, del contributo regionale e di mezzi propri dell'impresa.

La presente proposta di modifica recepisce, inoltre, alcune condizioni di ammissibilità previste dal Codice degli Incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184), introducendo in particolare l'obbligo di



rispettare già in fase di domanda le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'Assessore prosegue specificando che verrà introdotta, nel caso di superamento del limite previsto dal regime "de minimis", la possibilità per l'impresa commerciale di ottenere il contributo in misura ridotta. In tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo ridotto; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

L'intero procedimento sarà concluso dal competente Servizio dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con l'emissione dei provvedimenti amministrativi e contabili a favore dei beneficiari, a valere sulle risorse del bilancio appositamente stanziato.

L'Assessore propone che alla nuova linea di intervento per progetti di investimento sia destinato uno stanziamento pari a 1/6 delle risorse annuali disponibili per i contributi in conto capitale, con un tetto massimo di contributo assegnabile a ciascuna impresa pari a euro 100.000.

L'Assessore, da ultimo, richiama gli artt. 2 e 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, ai sensi dei quali la presente deliberazione deve essere trasmessa alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Tutto ciò premesso, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta l'adozione in via preliminare delle "Disposizioni di attuazione" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione di contributi in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese operanti nel settore del commercio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare in via preliminare le "Disposizioni di attuazione", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, inerenti le modalità di concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio, di cui



alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3;

- di dare atto che le "Disposizioni di attuazione" prevedono, in particolare i seguenti elementi di novità:
 1. la possibilità per le imprese commerciali, femminili, giovanili e ubicate nei piccoli comuni di accedere all'agevolazione, previa concessione di un finanziamento bancario minimo di almeno cinquemila euro (o pari almeno al 10% del contributo se questo è inferiore a 50 mila euro) e dietro presentazione di un piano spesa unitario, nel caso in cui realizzino un progetto di investimento connesso all'attività commerciale entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, per un investimento di importo massimo di euro 100.000;
 2. l'adeguamento di alcune previsioni procedurali con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, differenziate rispetto a quelle sinora vigenti, in particolare:
 - 2.1 l'introduzione di una fase di rendicontazione della spesa, propedeutica all'erogazione del contributo, volta a dimostrare l'effettivo completamento dell'investimento programmato;
 - 2.2 l'introduzione della possibilità di apportare "variazioni non sostanziali" rispetto al progetto iniziale (fino al 20% per voce di spesa) senza necessità di previa approvazione amministrativa;
 - 2.3 la previsione di una erogazione a saldo per i nuovi interventi, con possibilità di richiedere una anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fideiussione;
 - 2.4 la previsione che, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi, per i nuovi progetti il piano di spesa (comprensivo di eventuali voci non ammissibili e dell'iva) debba trovare integrale copertura mediante il concorso del finanziamento, del contributo regionale e di mezzi propri dell'impresa;
 3. l'introduzione nel caso di superamento del limite previsto dal regime "de minimis", della possibilità per l'impresa commerciale di ottenere la concessione di un beneficio di importo inferiore, nella misura strettamente necessaria a consentire la registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- di dare mandato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio di attivare le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 34/4
DEL 8.07.2026

procedure a favore del settore del commercio traendo risorse, pari a complessivi euro 2.000.000, dal competente capitolo di spesa della missione 14, programma 02, titolo 2, da destinare ai contributi in conto capitale per operazioni di credito agevolato a favore delle attività commerciali, di cui 1/6 da riservare ai nuovi investimenti. Qualora successivamente si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria medesima, nel rispetto dell'ordine di merito e fino a concorrenza delle risorse aggiuntive disponibili, al fine di finanziare ulteriori domande risultate ammissibili, compatibilmente con l'esigenza di garantire un'adeguata istruttoria delle pratiche ed il perfezionamento della concessione e delle relative registrazioni contrabili entro il 31 dicembre;

- di stabilire che eventuali economie derivanti dalla non assegnazione delle risorse per interventi già realizzati potranno essere assegnate con provvedimento dirigenziale, nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio, per il finanziamento degli interventi da realizzare e viceversa;
- di prevedere scadenze distinte per la trasmissione telematica delle domande relative agli investimenti già effettuati e per la trasmissione delle domande relative ai nuovi investimenti.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 34/4 del 8.7.2026

**Disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto
capitale alle attività commerciali**

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3.

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 "de minimis" relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali attraverso agevolazioni per investimenti materiali e immateriali
Procedura amministrativa	Valutativa a sportello
Soggetti beneficiari	Imprese micro, piccole e medie
Settori ammissibili	Commercio
Priorità	Ordine cronologico di presentazione delle domande
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento UE n. 2831/2023 – art. 1
Limitazioni	– Possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese commerciali, che abbiano realizzato un investimento non oltre i ventiquattro mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e l'investimento in ogni caso dovrà essere fatturato, concluso e rendicontato entro i medesimi termini. (INVESTIMENTI EFFETTUATI) – Le imprese commerciali femminili, giovanili e ubicate nei piccoli comuni possono presentare, alternativamente alla domanda per INVESTIMENTI EFFETTUATI, una domanda per investimenti ancora da realizzare, inerente l'attività commerciale, da concludersi entro 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda, con erogazione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute e con possibilità di richiedere un'anticipazione del 70% del contributo riferito alle spese programmate per il primo esercizio, previa presentazione di apposita fideiussione e previa stipula del contratto di finanziamento. (PROGETTI DI INVESTIMENTO)
Principali tipologie di spese	Investimenti produttivi
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento UE n. 2831/2023 – G.U.U.E. IT serie L. del 13.12.2023
Dimensione del piano aziendale (investimento)	- Per gli investimenti effettuati: Spesa minima ammissibile euro 5.000,00 – Nessun limite massimo – Contributo massimo ammissibile entro il massimale de minimis. - Per i progetti di investimento: Spesa minima ammissibile euro 5.000,00 - Contributo massimo ammissibile 100.000,00 euro.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Forma aiuto	Sovvenzione a fondo perduto in conto capitale
Strumenti collegati	- Per i progetti di investimento: investimenti con mezzi propri previa presentazione di un piano spese unitario e attivazione di un prestito obbligatorio concesso da banche, intermediari finanziari abilitati o confidi in misura minima di euro 5.000,00 o pari almeno al 10% del contributo complessivo se inferiore a 50.000 euro, da attivare anche successivamente alla presentazione della domanda ma entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione, a garanzia dell'integrale copertura del piano di investimento.
Intensità aiuto	40% a fondo perduto calcolato su costi ammissibili individuati eventualmente maggiorato per incremento occupazionale (le ULA sono computate non solo al conseguimento di una unità intera ma sono agevolate anche le frazioni di ULA).
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	A sportello
Durata	Fino ad esaurimento delle risorse dedicate ed entro i termini di presentazione fissati nell'Avviso Pubblico
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati con fondi regionali
Risorse	Euro 2.000.000,00 (incrementabili con nuove disposizioni normative); per i nuovi investimenti è riservato 1/6 delle risorse complessive



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

Scheda intervento.....	2
Premessa.....	5
Art. 1 - Finalità e oggetto.....	6
Art. 2 - Definizioni.....	7
Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità.....	8
Art. 4 - Settori e attività escluse.....	11
Art. 5 - Destinazione del finanziamento e documentazione.....	12
Art. 6 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio per progetti di investimento	13
Art. 7 - Dimostrazione dei mezzi propri per la copertura dei progetti di investimento	14
Art. 8 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento	14
Art. 9 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso.....	15
Art. 10 - Procedura di valutazione	16
Art. 11 - Variazione dei progetti di investimento	16
Art. 12 - Concessione degli aiuti	16
Art. 13 - Modalità di erogazione delle agevolazioni	17
Art. 14 - Obblighi dell'impresa beneficiaria, controlli e revoca delle agevolazioni	18
Art. 15 - Responsabile del procedimento e richiesta chiarimenti.....	19
Art. 16 - Termine dei procedimenti amministrativi.....	19
Art. 17 - Disposizioni finali.....	20



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premessa

Le presenti direttive disciplinano:

a) Investimenti effettuati

La concessione in favore delle imprese che esercitano attività commerciale, di un contributo in conto capitale, calcolato sull'ammontare della spesa ammessa, riguardante gli investimenti realizzati non oltre i ventiquattro mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione. – Qualora l'impresa richiedente il beneficio includa nel piano di investimento spese già rendicontate e ammesse a beneficio a valere su un avviso precedente, la domanda verrà interamente rigettata.

b) Progetti di investimento

La concessione, in favore delle imprese commerciali rientranti nelle seguenti categorie:

- femminili, così come definite dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
- giovanili, così come definite dal D.Lgs. n. 185/2000;
- imprese con sede operativa ubicata in un piccolo comune della Sardegna, come individuati dall'art. 14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della legge di stabilità regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo. L'impresa deve avere una sede operativa nel piccolo comune alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale sono approvate le presenti Direttive da trasmettere al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, di un contributo in conto capitale, per la realizzazione di un investimento attinente all'attività commerciale da realizzarsi entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda e con erogazione successiva alla rendicontazione dell'investimento con possibilità di ottenere un'anticipazione del 70% del contributo riferito alle spese previste per il primo esercizio.

In questo caso l'impresa commerciale deve presentare in sede di domanda il piano spese unitario nel quale indicare l'intero investimento. Il contributo in conto capitale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, è concesso entro il limite massimo di 100.000 euro ed è calcolato sulla base delle spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda. Resta in ogni caso fermo il massimale de minimis per il complesso degli aiuti ricevuti dall'impresa nell'arco dei tre anni precedenti la data di concessione dell'aiuto.

I requisiti di impresa femminile o giovanile, o l'ubicazione nel piccolo comune, necessari per l'accesso alla suddetta agevolazione, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

L'eventuale perdita dei requisiti prima della scadenza di tale termine comporterà la revoca del beneficio nella misura del 100%.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c) **Maggiorazione**

Per ciascuna delle linee di intervento a) e b), è prevista una maggiorazione del contributo in conto capitale nella misura di euro 5.000,00 per ogni ULA di incremento occupazionale riferibile a lavoratori assegnati a sedi operative ubicate in Sardegna, fino a un massimo di euro 15.000,00, con possibilità di ottenere un contributo ridotto proporzionalmente per frazioni di ULA. Restano fermi i massimali de minimis per il complesso dei contributi ricevuti nel triennio antecedente la data di concessione, nonché lo specifico massimale di 100 mila euro previsto per la linea b) – PROGETTI DI INVESTIMENTO.

L'incremento occupazionale di cui trattasi deve comportare un incremento delle ULA per l'impresa nel suo complesso.

Le due linee di intervento, a) investimenti effettuati e b) progetti di investimento, non sono tra loro cumulabili, pertanto le imprese femminili, giovanili o ubicate in un piccolo comune dovranno scegliere se presentare domanda per la linea a) INVESTIMENTI EFFETTUATI o per la linea b) PROGETTI DI INVESTIMENTO.

Per essere riconosciuto valido ai fini dell'agevolazione, l'investimento della linea b) PROGETTI DI INVESTIMENTO deve essere associato a un finanziamento bancario, come specificato nei seguenti articoli.

Il Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (d'ora in avanti indicato come "competente Assessorato") provvederà a pubblicare nel sito istituzionale della RAS, sezione bandi e gare, apposito Avviso contenente la definizione dell'ammontare di risorse destinate all'intervento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, unitamente alla documentazione da trasmettere e ai modelli di dichiarazione di atto di notorietà da presentare.

La modulistica per la richiesta delle agevolazioni sarà resa disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso, unitamente all'Avviso e alla Guida alla compilazione della domanda.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono concesse con provvedimento dirigenziale.

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La finalità dell'intervento è sostenere gli investimenti in beni strumentali a favore delle imprese del commercio. Il sostegno è concesso attraverso l'erogazione del contributo a fondo perduto, per gli investimenti realizzati non oltre i ventiquattro mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e, per le imprese commerciali giovanili, femminili e ubicate nei piccoli comuni della Sardegna, associato a un investimento realizzato con mezzi propri unitamente a un finanziamento bancario minimo di euro 5.000,00 (o pari almeno al 10% del contributo se questo è di importo inferiore a 50 mila euro) per gli investimenti attinenti all'attività commerciale da realizzarsi entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda

È inoltre prevista l'erogazione di una maggiorazione sul predetto contributo per l'incremento occupazionale.

2. Le presenti Disposizioni Attuative verranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo www.regione.sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allo stesso indirizzo, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

Art. 2 - Definizioni

- per «MPMI» si intende micro, piccola e media imprese
- per «impresa» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività commerciale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o di capitale, nonché le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
- per «operativa» ai fini delle presenti disposizioni, si intende l'impresa con unità produttiva in Sardegna;
- per «Soggetto Istruttore» si intende l'eventuale Ente aggiudicatario incaricato delle attività di istruttoria;
- per «Soggetto proponente» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente intervento;
- per «Soggetto presentatore» si intende il soggetto delegato dal soggetto proponente per la presentazione della domanda di agevolazione;
- per «Soggetto beneficiario» si intende la persona giuridica ammessa a beneficiare degli aiuti;
- per «relazione descrittiva» si intende l'elaborato presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e l'oggetto dell'intervento;
- per «unità produttiva» si intende la struttura e/o l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività economica cui si riferisce l'investimento, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni;
- per «mezzo mobile» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti, senza i quali l'attività economica ammessa alle agevolazioni non può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo;
- per «operazione di credito» si intende il finanziamento obbligatorio erogato da una Banca iscritta all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti specificati nelle presenti direttive a favore del soggetto proponente;
- per «ULA» si intende Unità Lavorative per Anno.
- per «impresa femminile» così come definita dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215¹, si intende l'impresa il cui titolare sia una donna oppure la maggioranza della compagine sociale sia costituita da donne, ovvero l'impresa che abbia un numero maggioritario di dipendenti donne.

¹ La nozione di impresa femminile trova il proprio fondamento nell'art. 2 della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, che individua tali imprese sulla base di criteri di prevalenza femminile nella titolarità e nella governance. Sebbene la disciplina agevolativa sia stata abrogata dall'art. 23, comma 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), tale definizione continua a essere utilizzata nella normativa successiva e nelle politiche pubbliche, tra cui la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e il decreto interministeriale 30 settembre 2021.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- per «impresa giovanile» così come definita dal D.lgs n. 185/2000², si intende: l'impresa il cui titolare abbia età inferiore ai 35 anni oppure la maggioranza della compagine sociale sia costituita da giovani al di sotto dei 35 anni, ovvero la maggioranza dei dipendenti abbia un'età inferiore ai 35 anni.
- per «impresa ubicata nei piccoli comuni» si intende l'impresa commerciale con sede operativa ubicata in un piccolo comune della Sardegna, così come individuati dall'art.14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della legge di stabilità regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

Art. 3 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda, o alla data di erogazione del finanziamento bancario o di completamento dell'investimento se anteriori, e continuativamente fino all'erogazione del saldo del contributo, presentino cumulativamente i requisiti e rispettino le condizioni di seguito indicate:

- siano iscritte nel Registro delle Imprese e attive, con un'unità locale in Sardegna e, con riferimento agli investimenti già effettuati, abbiano realizzato nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda l'investimento oggetto di richiesta di agevolazione all'interno del territorio regionale, ovvero, per i progetti di investimento da realizzare, siano imprese femminili, giovanili o ubicate nei piccoli comuni, come più sopra definite, e si impegnino a realizzare l'investimento oggetto di richiesta di agevolazione all'interno del territorio regionale, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, garantendone la integrale copertura finanziaria attraverso il contributo regionale e mezzi propri, unitariamente a un finanziamento bancario di almeno 5.000 euro (o pari almeno al 10% del contributo se questo è di importo inferiore a 50 mila euro); nel caso di domanda per progetti di investimento presentata da un'impresa ubicata in un piccolo comune, l'impresa deve avere una sede operativa nel piccolo comune alla data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale con la quale sono approvate le presenti Direttive da trasmettere al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, e i nuovi investimenti devono essere integralmente riferiti ad una unità produttiva ubicata nel piccolo comune;
- esercitino una delle seguenti attività commerciali:
 - 1) commercio al dettaglio di beni, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all'ingrosso;
 - 2) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287

² L'ordinamento italiano non prevede una definizione unitaria di impresa giovanile nel Codice civile (art. 2082 c.c.), ma tale nozione emerge nell'ambito della normativa speciale sull'autoimprenditorialità, in particolare nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 (artt. 1 e 2), che individua nei giovani tra i 18 e i 35 anni i principali destinatari degli interventi agevolativi. Ulteriori misure sono state introdotte dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (artt. 17 e 18), che rafforza il sostegno all'imprenditoria giovanile. In tali ambiti, l'impresa giovanile è generalmente identificata come quella caratterizzata da una partecipazione maggioritaria di soggetti under 35, in linea con i criteri applicativi delle misure agevolative.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e successive modifiche e integrazioni;

- 3) tabaccai;
- 4) edicole;
- 5) ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
- 6) commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all'ingrosso già esercitata.

L'attività commerciale dell'impresa dovrà essere prevalente o secondaria, svolta all'interno della sede legale o dell'unità locale dell'impresa, come risultante nella visura camerale, intendendosi quest'ultima come entità autonoma ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. e) del decreto del ministero dello sviluppo economico 155/2011.

Nello specifico, per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati anche in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente e con carattere prevalente una o più attività commerciali specifiche elencate nel presente articolo.

Saranno ritenute ammissibili le sole spese e i soli investimenti sostenuti all'interno della sede legale o dell'unità locale, come sopra definita, nella quale viene svolta un'attività commerciale primaria di cui al presente articolo 3 e relativamente al possesso del codice ATECO di riferimento specificato nell'avviso pubblico.

Per maggior chiarezza, si può ipotizzare come ammissibile al contributo l'investimento realizzato dall'impresa iscritta con codice ATECO secondario di natura commerciale, a patto che abbia realizzato l'investimento nell'unità locale nella quale esercita come attività primaria quella commerciale, risultante dal registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa abbia un'unica sede, che coincida con quella legale, è altresì ammissibile l'attività commerciale anche come secondaria (esempio dell'artigiano che svolge anche la vendita dei propri beni realizzati all'interno della stessa sede).

Nel caso di richiesta alla CCIAA di nuova iscrizione o variazione di categoria – codice ATECO in itinere e non ancora perfezionata dalla competente CCIAA al momento di presentazione della domanda, l'impresa proponente potrà essere ammessa al contributo con riserva ma sarà necessario allegare alla domanda la copia della richiesta di iscrizione o variazione di categoria alla CCIAA con data anteriore a quella di presentazione della domanda (o di erogazione del finanziamento bancario o di completamento dell'investimento se anteriori).

L'accoglimento della domanda sarà subordinato, con efficacia alla data di presentazione della stessa e in presenza del possesso degli altri requisiti richiesti dall'avviso pubblico, all'esito positivo della nuova iscrizione o variazione di categoria comunicata dalla CCIAA competente per territorio e che in ogni caso dovrà essere rilevabile dalla visura camerale, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura dell'avviso pubblico.

La superficie destinata alla vendita non dovrà essere superiore al 50% dei limiti massimi previsti dall'art. 4,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5 come di seguito indicati:

- a) 400 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- b) 600 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
- c) 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
- d) 1.250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o facenti parte di città metropolitana;

Per superficie di vendita si intende la somma delle superfici di vendita delle unità locali riconducibili al soggetto proponente ubicate nel territorio di riferimento (es. stesso Comune/Città metropolitana) presso il quale viene esercitata l'attività interessata dall'investimento. Per le domande presentate dagli esercenti il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione non è previsto il requisito della superficie di vendita.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese proponenti devono inoltre rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- b) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- d) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- e) aver attivato un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per la gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto dell'investimento;
- f) non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 16/2021;
- g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) non essere operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- i) l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non superino il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto

- j) non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o, essere beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;
- k) essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,» e successive modifiche;
- l) non avere concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- m) non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.;
- n) i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente, non siano sottoposti a condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
- o) non essere inadempienti all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.³

Art. 4 - Settori e attività escluse

Si rinvia al Regolamento UE n. 2831/2023 – art.1 – "Campo di applicazione", per la consultazione dei settori esclusi dal regime "de minimis".

Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni:

³ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le grandi strutture di vendita (aventi superfici maggiori ai limiti indicati dall'art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5);
- le attività di vendita al dettaglio effettuate a favore di dipendenti, da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni).

Art. 5 - Destinazione del finanziamento e documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile, qualora questo sia adiacente o in prossimità dell'attività commerciale, di superficie non superiore a quella dell'esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività commerciale;
- all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche di progettazione nonché l'acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale;
- all'acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, autoveicoli nuovi⁴, ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie;
- all'acquisto di scorte di prodotti finiti. Per prodotto finito si intende il prodotto che l'esercente attività commerciale acquista e rivende nello stato in cui si trova. L'espressione si riferisce pertanto a qualsiasi realtà aziendale nella quale potrà assumere il significato di merce o referencia. Si specifica che lo scoperto di conto corrente non soddisfa i requisiti richiesti al finanziamento obbligatorio e non può essere associato all'acquisizione di scorte di prodotti finiti ai fini della concessione dell'agevolazione.

La costruzione dei fabbricati e l'ammodernamento strutturale devono eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinati cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente

⁴ Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero della Banca.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività commerciale dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività commerciale dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività commerciale dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) ai sensi della citata norma 4 del Regolamento (CE) 10/03/2004 n. 448/2004, devono essere prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale attestante che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Art. 6 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio per i progetti di investimento

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione riferita alla linea b) PROGETTI DI INVESTIMENTO, è necessaria la stipula di un contratto di finanziamento concesso da una Banca iscritta all'Albo come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, da intermediari finanziari ex art 106 del TUB, o da un CONFIDI iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto.

Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti. Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni associate a finanziamenti di importo nominale inferiore:

- al 10% del contributo complessivo se inferiore a 50.000 euro;
- a 5.000 euro negli altri casi.

Il finanziamento deve essere temporalmente correlato al progetto di investimento, pertanto qualora non stipulato alla data di presentazione della domanda, il relativo contratto deve essere sottoscritto entro il termine di 3 mesi dalla concessione del beneficio, pena la decadenza dal medesimo; in ogni caso la stipula del contratto di finanziamento è richiesta ai fini dell'erogazione dell'anticipazione; sono ammissibili i finanziamenti sottoscritti fino, rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili, a 12 mesi o 6 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento.

Sempre con riferimento ai progetti di investimento:

- L'ammontare del prestito, cumulato con il contributo regionale e l'eventuale apporto di mezzi propri (da dimostrarsi secondo le modalità previste nell'Avviso) deve consentire l'integrale copertura del Piano di spesa presentato con la domanda, IVA inclusa. Restano ferme le limitazioni di cui sopra in termini di importo minimo del finanziamento.

Si può prescindere dalla correlazione temporale qualora la correlazione tra finanziamento e investimento sia dimostrata da espliciti riferimenti allo specifico investimento ammissibile contenuti nel contratto di finanziamento. A tal fine, non saranno considerate eventuali e ulteriori attestazioni da parte dell'istituto bancario, rese prima o dopo la stipula del contratto di finanziamento.

Art. 7 - Dimostrazione dei mezzi propri per la copertura dei progetti di investimento

Nel caso di progetti di investimento, la dimostrazione dei mezzi propri a integrale copertura del programma di spesa, secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso, riguarda la disponibilità delle seguenti fonti:

- nel caso di imprese costituite in contabilità ordinaria, nuovi conferimenti / finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincolo di destinazione, risultanti da apposita Delibera dell'organo aziendale competente che vincoli gli stessi fino al completamento del "Programma". Non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";
- nel caso di imprese costituite in contabilità semplificata, le disponibilità di conto corrente come da apposita documentazione fornita dagli istituti di credito accompagnata dalla autodichiarazione in forma di DSAN da parte del legale rappresentante di vincolare le somme necessarie fino al completamento del "Programma".

Art. 8 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento

Nel presente articolo sono esposte le condizioni di ammissibilità delle spese ed eventuali limitazioni.

Sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall'impresa per l'esercizio dell'attività di natura commerciale per la quale è iscritta nel registro delle imprese, risultante dalla visura camerale, quali:

Beni Immobili

Per l'acquisto di beni immobili verrà agevolato un importo massimo pari al 25% del valore complessivo dell'immobile.

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, pervenuti a uno dei soggetti di cui al primo capoverso, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

Automezzi

I mezzi mobili sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali esercitate in forma ambulante (limitatamente all'acquisto di veicoli commerciali idonei, es. furgoni), ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni.

I mezzi ammissibili alle agevolazioni, in quanto destinati ad essere di ausilio all'attività per quanto riguarda la movimentazione di merci e prodotti, possono essere esclusivamente furgoni (di varie dimensioni) e/o autocarri con cassone (di varie dimensioni) con adeguato vano di carico, fiancate lamierate e una sola fila di posti anteriori (2/3) e non è ammissibile nessun altro genere di automezzo, ancorché immatricolati come autocarri.

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate.

L'unica categoria di beneficiari per la quale è ammissibile qualsiasi tipo di automezzo senza limitazione alcuna è quella degli agenti di commercio, in quanto il mezzo mobile rappresenta oggetto imprescindibile nello svolgimento dell'attività, assimilabile alla sede di lavoro, acquisendo pertanto caratterizzazione rilevante rispetto al modello in relazione al prodotto commercializzato, alla tipologia ed ubicazione di clientela servita.

Art. 9 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente una piattaforma informatica che verrà indicata nell'Avviso Pubblico.

È condizione obbligatoria della domanda, a pena di irricevibilità, la sottoscrizione digitale del modulo di domanda.

Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.

Alla presentazione della domanda gli investimenti retroattivi-effettuati devono essere completamente realizzati, acquistati, pagati, nella completa disponibilità dell'impresa ed al servizio dell'attività, inoltre, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari essi devono essere regolarmente registrati in CCIAA, trascritti nel registro delle imprese come unità locale.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalle presenti direttive e nell'Avviso e/o mancanti della sottoscrizione e degli allegati obbligatori.

Art. 10 - Procedura di valutazione

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello.

Il procedimento di istruttoria si avvia alla data di ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato sulla base del numero di protocollo attribuito dalla piattaforma telematica, ai sensi delle disposizioni del Codice degli incentivi (D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184).

Al termine dell'istruttoria, le domande conformi ai requisiti e condizioni di ammissibilità di cui alle presenti Disposizioni attuative, sono concesse entro i limiti dello stanziamento annuale, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda e previo esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente.

Dell'accoglimento delle domande viene data notizia tramite pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale nella pagina di pubblicazione dell'Avviso. In caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ne viene data comunicazione personale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Art. 11 - Variazioni dei Progetti di Investimento

Con riferimento alla linea b) Progetti di investimento, sono ammissibili le seguenti variazioni considerate "non sostanziali", apportate successivamente alla concessione, da comunicare all'Amministrazione, senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima:

- a) variazioni all'interno della macrocategoria "voce di spesa" fino a uno scostamento non superiore al 20% dell'importo ammesso per la stessa;
- b) sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti. Restano fermi i limiti di spesa e di contributo previsti per alcune tipologie di spesa.

Non sono ammesse variazioni che comportino l'inserimento di nuove "voci di spesa" non previste nella domanda iniziale o viceversa la cancellazione di "voci di spesa" inizialmente previste, né variazioni che comportino comunque il superamento della soglia del 20% anche solo per una "voce di spesa".

Art. 12 - Concessione degli aiuti

Non saranno ammissibili al contributo spese documentate per importo complessivo inferiore a 5.000,00 euro. Il contributo non potrà essere concesso per importi di spesa complessiva documentata inferiori a 5.000,00 euro anche qualora dall'esame della domanda risultassero spese non ammissibili di importo tale da ridurre il contributo al di sotto di tale soglia.

Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole voci che lo compongono. Per la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

realizzazione dell'investimento sono previsti i seguenti incentivi a fondo perduto di parte capitale:

- il 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte.
- una maggiorazione del predetto contributo in caso di incremento occupazionale ai soggetti proponenti che contemporaneamente alla realizzazione dell'investimento incrementino la forza lavoro tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la stessa data dell'anno precedente. Il contributo previsto sarà pari a euro 5.000,00 per ogni ULA di incremento, fino a un massimo di euro 15.000,00.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere un contributo ridotto proporzionalmente per frazioni di ULA, da assegnarsi in proporzione ai mesi compiuti contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo. Nei successivi tre anni dalla concessione del beneficio non devono verificarsi riduzioni di ULA nel complesso delle unità operative ubicate in Sardegna e per l'intera impresa.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento (UE) 2023/2831 articolo 5 comma 3, gli aiuti «de minimis» concessi a valere sulla presente misura di agevolazione non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili "qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione".

In caso di superamento del suddetto massimale de minimis l'importo dell'aiuto viene ridotto entro il limite massimo consentito. In tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Art. 13 - Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate:

- per gli investimenti effettuati, in un'unica soluzione.
- per i progetti di investimento:
 - a) in un'unica soluzione a saldo dell'intero contributo, a completamento dell'investimento, a seguito della presentazione della richiesta di erogazione e della documentazione di spesa.
 - b) con un'anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fidejussione, e la restante quota a completamento dell'investimento e rendicontazione delle spese sostenute.

In tal caso, la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta da effettuare in fase di presentazione della domanda, e previa trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'amministrazione d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla presente normativa.

Non può essere richiesta l'anticipazione fintanto che non risulta stipulato il contratto di finanziamento e dimostrata l'integrale copertura del piano di investimento, secondo le modalità dettagliate nell'Avviso.

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto qualora le risorse disponibili rappresentino almeno il contributo minimo previsto dal bando; in tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Art. 14 - Obblighi dell'impresa beneficiaria, controlli e revoca delle agevolazioni

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale e commerciale dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 10:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili (esclusi i veicoli) - 5 anni;
- veicoli - 4 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data della concessione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate:

- alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario,
- alla sostituzione del bene agevolato con beni analoghi di pari o superiore importo,
- alla presenza di cause di forza maggiore;

di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'ipotesi in cui l'impresa agevolata ponga in essere operazioni straordinarie (quali fusione, scissione, conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda) e nel caso di affitto dell'azienda, l'agevolazione non sarà soggetta a revoca a condizione che:

- sia effettuata una preventiva comunicazione all'Assessorato competente;
- sia espressamente previsto nel contratto, o in altro atto ad esso collegato, il vincolo al mantenimento della destinazione del bene e alla conservazione di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali era subordinata la concessione del finanziamento.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa, saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. Gli importi oggetto di restituzione sono calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della revoca in materia di incentivi alle imprese.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'Assessorato competente in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento e richiesta chiarimenti

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., sarà indicato nella determina di approvazione dell'avviso.

Informazioni e chiarimenti sulla misura di sostegno e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti all'ente istruttore / alla struttura responsabile secondo le modalità che saranno specificate nell'avviso pubblico.

Art. 16 - Termini dei procedimenti amministrativi

Si riportano di seguito i termini massimi del procedimento di attribuzione del contributo economico:

- a) presentazione istanza di contributo: termine previsto nel bando;
- b) soccorso procedimentale in sede di istanza: massimo 10 giorni;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) approvazione atto di concessione: massimo 90 gg dalla presentazione dell'istanza o dalle eventuali integrazioni documentali;
- d) presentazione rendiconto (per i progetti di investimento): entro 90 gg successivi alla comunicazione formale relativa al completamento dell'investimento (quest'ultimo da realizzarsi entro 24 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione);
- e) soccorso procedimentale in sede di rendiconto: massimo 10 giorni;
- f) approvazione rendiconto: massimo 90 giorni dalla sua presentazione o dalle eventuali integrazioni documentali;
- g) liquidazione del contributo: massimo 60 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione o massimo 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 17 - Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti direttive di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentrante in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti della comunità vigenti.

Per l'attuazione operativa degli interventi, l'Amministrazione può avvalersi di soggetti esterni individuati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, o tramite affidamento in house.

Le presenti direttive producono la loro efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione e restano valide fino a espressa modifica, integrazione o abrogazione con successivo provvedimento.

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0015253 del 15/07/2026 - 34/4 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.7.2026 concernente Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Approvazione preliminare.

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 15/07/2026 17.48.07
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0015253 del 15/07/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

34/4 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 8.7.2026 concernente Disposizioni di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7, commi 1, 2 e 3. Approvazione preliminare.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26937955.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
26937955.pdf ()
DEL34-4.zip ()
Segnatura.xml ()